



COMUNE DI FAEDIS

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI DI QUALUNQUE
GENERE**

**A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,
COMPRESI LE ASSOCIAZIONI, I
COMITATI, LE SCUOLE MATERNE E
DELL'OBBLIGO, LE PARROCCHIE E
QUANTI ALTRI**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 08.04.1991
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 15.03.2005

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, i Comitati, i Gruppi, le scuole materne e dell'obbligo, le Parrocchie, ecc., di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 le persone, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, i Comitati, i Gruppi, le scuole materne e dell'obbligo, le Parrocchie, ecc., di norma residenti ed operanti nel Comune, e qualora residenti fuori vi sia il concreto interesse pubblico della popolazione comunale, i quali:

a) nel caso di persone

- 1) versino in situazioni disagiate, tali da non garantire il diritto alla qualità della vita;
- 2) pongano in essere attività ed iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private e/o a soli fini di lucro;

b) nel caso di Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, i Comitati, i Gruppi, le scuole materne e dell'obbligo, le Parrocchie, ecc.

- 1) abbiano finalità e pongano in essere attività assistenziali, culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano prevalenti fini di lucro;
- 2) favoriscano ed incentivino le attività para ed extra scolastiche;
- 3) favoriscano ed incentivino l'organizzazione di attività rivolte agli anziani.

Art. 3 TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente anche una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- b) sussidi od ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali, ecc.) acquistate direttamente dal Comune;
- c) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per i servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.

I benefici possono avere scadenza periodica o essere concessi "una tantum".

Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazioni di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, agli invalidi, ecc.;
- b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;

c) esame della situazione alloggiativa;

d) esame della situazione parentale, sino al limite previsto dall'art. 77 C.C.

La concessione è subordinata all'accertamento di uno stato di effettiva necessità del richiedente o del nucleo familiare cui esso appartiene, che verrà effettuata, sulla base dei criteri predetti, attraverso una relazione del servizio socio assistenziale o altro incaricato.

Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA'

Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere assistenziale, sociale, sportivo e ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

a) esame del tipo di iniziativa od attività svolta a finalità che la stessa tende a perseguire;

b) esame dell'eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alle iniziative;

c) esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti a) e b), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;

d) esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.

Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI, I GRUPPI, LE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO, LE PARROCCHIE, ECC., PER INIZIATIVE OD ATTIVITA'

Al fine della concessione di contributi ad Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, che compongono in essere attività di carattere assistenziale, culturale, sociale, sportivo e ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente articolo 5 ed inoltre:

e) esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo;

f) esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'Ente o l'Associazione;

g) esame dello statuto dell'Ente o dell'Associazione.

I criteri di cui ai punti e) e g) sono discrezionali per contributi sino a L. 1.000.000.=.

Per i Comitati, i gruppi, le scuole materne e dell'obbligo, le Parrocchie, ecc. non si applicano i punti e) e g) predetti.

Art.7 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo 1, potranno essere presentate in carta semplice nel caso riguardino persone in caso di bisogno, in carta legale negli altri casi, salvo le eccezioni previste per legge.

Le domande dovranno contenere:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza del richiedente; nel caso di Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, i Comitati, i Gruppi, le scuole materne e dell'obbligo, le Parrocchie, ecc., i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanziare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;

2) una relazione illustrativa delle motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune;

3) preventivo di spesa;

4) ogni altra notizia ed informazione, e particolarmente quelle relative all'art. 9;

5) data e firma leggibile.

Alla domanda potranno essere allegate altre relazioni, memorie, certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno, o richiesto dal presente regolamento.

Le domande devono pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, salvo quelle riguardanti l'art. 12, lettera e).

E' fatta salva la possibilità di deroga in occasione di manifestazioni, cerimonie ed iniziative di carattere eccezionale ed assolutamente straordinario.

Art. 8 MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME

Le domande presentate ai sensi del presente regolamento dovranno essere istruite entro venti giorni dalla prestazione al protocollo del Comune dal competente Ufficio.

Il Funzionario responsabile redigerà apposita relazione, avuto riguardo ai precedenti artt. 4, 5, 6, fornendo inoltre tutte le notizie possibili per un'attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata per l'esame alla Giunta Municipale.

La Giunta Municipale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva in ordine alla richiesta di intervento, e sulla base della disponibilità di bilancio, e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena resa esecutiva la deliberazione.

I termini di cui ai precedenti commi, potranno essere interrotti una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda.

La decorrenza dei termini riprenderà dall'inoltro al protocollo del Comune di quanto richiesto.

Art. 9 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO

Qualora il beneficiario fruisca di contributi, sussidi o sovvenzioni o gode di vantaggi economici erogati da altri Enti, diversi dall'Amministrazione Comunale, deve darne alla stessa immediata comunicazione pena la revoca e conseguente restituzione del contributo concesso.

E' facoltà dell'Amministrazione, in base ai dati comunicati, di rideterminare l'importo del contributo allegato.

Art. 10 SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

Possono beneficiare dei vantaggi economici, come definiti dal precedente articolo 3, lettera c):

a) le persone fisiche

b) le persone giuridiche

c) le Associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 11 SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 12 NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- a) al godimento di un bene comunale mediante:
 - 1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - 2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
 - 3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà del comune, salvo quanto stabilito dall'apposito regolamento relativo alla nuova palestra comunale;
- b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - 1) trasporto pubblico
 - 2) trasporto scolastico
 - 3) mensa
 - 4) attività sportive gestite dal Comune
 - 5) assistenza domiciliare.

Art. 13 PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta
- b) dell'uso che si intende dare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori
- d) per le associazioni, i gruppi, i comitati ecc.: gli scopi istitutivi.

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Municipale e potrà essere revocata in qualsiasi momento, e dovrà risultare da regolare contratto.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali; a detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al comma precedente.

Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per l'eventuale personale comunale di assistenza.

Art. 14 PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Municipale.

Art. 15 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

La concessione dei contributi previsti dal precedente art. 2; lettera b), n. 2, intesi a favorire ed incentivare le conoscenze e l'apprendimento degli alunni della scuola dell'obbligo, può

esplicarsi solamente a favore di:

Direzione Didattica

Scuola Media.

La richiesta di sovvenzione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli organi scolastici e didattici di cui al precedente comma.

La stessa deve illustrare le finalità che con l'intervento si intendono raggiungere, nonché il preventivo di spesa.

Art. 16 PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

Tutte le erogazioni, superiori a L. 500.000.=, concesse ai sensi del presente regolamento, devono, da parte del beneficiario, essere rendicontate all'Amministrazione, pena la revoca e restituzione del contributo.

Per i contributi aventi scadenza periodica la prestazione del conto annuale è "conditio sine qua non" alla liquidazione.

Art. 16 bis

L'amministrazione comunale può concedere benefici economici di qualsiasi natura, anche in forma di esoneri e facilitazioni nel pagamento di oneri di qualsiasi genere dovuti al Comune, a società di capitali possedute o partecipate del Comune a sostegno della propria attività, a condizione che non siano costituite per lo svolgimento, o di fatto svolgano, di servizi economici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/200.

Per le società di cui al comma precedente non si applica quanto previsto dagli articoli precedenti, in materia di richieste e rendicontazioni, in caso di contributi o sovvenzioni previste in studi di fattibilità o piani economici regolarmente approvati dal Comune; in tale ipotesi l'erogazione avviene a semplice domanda del legale rappresentate ed il contributo dovrà risultare dal bilancio della società.

Art. 17 INDIVIDUAZIONE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene designata come segue:

– Ufficio Assistenza (Commercio, Agricoltura, Sanità, ecc.) in collaborazione con l'Assistenza Sociale.

Art. 18 INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di Privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 19 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;

- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Giunta Municipale, nonché tutti i Funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 21 NORME TRANSITORIE

Per il corrente anno le domande relative all'art. 7 del presente regolamento dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 agosto 1991.

Sono fatte salve quelle presentate e protocollate sino alla data del 08.04.1991 (data della deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento).

Art. 22 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.